



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

# **IT1160058 – Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè**

## **Misure di conservazione sito-specifiche**

**Versione editoriale**

*(Approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016  
aggiornamento delle Misure approvate con la D.G.R. n. 68-6271 del 2/8/2013)*



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Biodiversità e Aree Naturali**



## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Principi generali, ambito di applicazione e valenza*)

### TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160058 "GRUPPO DEL MONVISO E BOSCO DELL'ALEVÈ"

Art. 2 (*Disposizioni generali*)

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 3 (*Disposizioni generali*)

Art. 4 (*Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420)*)

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 5 (*Disposizioni generali*)

Art. 6 (*Norme per le praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 -6170 - 6230)*)

Art. 7 (*Norme per gli ambienti rupestri (8110, 8120, 8210, 8220, 8230, 8240)*)

Art. 8 (*Norme per le formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris atrofuscae* (7240\*)*)

Art. 9 (*Norme per gli arbusteti alpini (4060)*)

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 10 (*Disposizioni generali*)

Art. 11 (*Norme per le torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine ( 7220\*, 7230)*)

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 12 (*Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240)*)

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 13 (*Disposizioni generali*)

Art. 14 (*Norme per praterie montane da fieno (6520)*)

### TITOLO III MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 15 (*Misure di conservazione generali*)

Art. 16 (*Presenza di *Asplenium adnigrum**)

Art. 17 (*Presenza di *Aquilegia alpina**)

Art. 18 (*Presenza di *Saxifraga valdensis**)

## CAPO II - Specie animali

### LEPIDOTTERI

Art. 19 (*Disposizioni generali*)

### ALTRI INVERTEBRATI

Art. 20 (*Presenza di Branchipus blanchardi*)

### ANFIBI

Art. 21 (*Presenza di Salamandra lanzai*)

### RETTILI

Art. 22 (*Presenza di Podarcis muralis*)

### MAMMIFERI

Art. 23 (*Presenza di Canis lupus*)

## ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di protezione speciale (ZPS) IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di protezione speciale (ZPS) IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

## **TITOLO II**

### **MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160058 "GRUPPO DEL MONVISO E BOSCO DELL'ALEVÈ"**

#### **Art. 2**

*(Disposizioni generali)*

1. È fatto divieto di effettuare qualsiasi attività che preveda l'utilizzo della tecnica di wolf-howling (ululato indotto) senza l'assenso del soggetto gestore. Dal 1 maggio al 30 settembre, l'assenso è previsto solo per esigenze di monitoraggio e/o ricerca.

### **CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

#### **Art. 3**

*(Disposizioni generali)*

1. È obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:

- a) che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso tali arene dovranno essere rigorosamente rispettate escludendo, in un buffer di almeno 50 m da esse, qualsiasi intervento che possa comprometterne o ridurne la funzionalità;
- b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali.

2. E' vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 1° maggio al 15 luglio.

#### **Art. 4**

*(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*

1. È vietato:

- a) l'apertura di nuove piste forestali o strade;
- b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- c) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;. E' sempre vietato il pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili.

2. È obbligatorio:

- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
- b) l'evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h.
- c) l'evoluzione libera per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.) ;
- d) l'evoluzione libera per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore;
- e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte";
- h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
- i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori);
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della corteccia erbosa e ove necessario messa a dimora;
- c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

## **CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti**

### **Art. 5**

#### *(Disposizioni generali)*

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

## **Art. 6**

*(Norme per le praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 -6170 - 6230))*

### **1. È vietato:**

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

### **2. È obbligatorio:**

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

## **Art. 7**

*(Norme per gli ambienti rupestri (8110, 8120, 8210, 8220, 8230, 8240))*

### **1. È vietato:**

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico.

### **2. È obbligatorio:**

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

## **Art. 8**

*(Norme per le formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris atrofuscae* (7240\*))*

### **1. È vietato:**

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità,

dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- b) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- c) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;

2. È obbligatorio:

- a) mantenere tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
- b) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- c) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) prevedere un piano di conservazione *ex situ* al fine di riprodurre (per seme) piante di *Caricion bicoloris atrofuscae* adatte a rafforzare i popolamenti naturali presenti nel Sito;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni di *Caricion bicoloris atrofuscae*.

#### **Art. 9**

*(Norme per gli arbusteti alpini (4060))*

1. È obbligatoria l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi, previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell'habitat o al mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale per le specie animali di interesse conservazionistico.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti: in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

### **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

#### **Art. 10**

*(Disposizioni generali)*

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

## **Art. 11**

*(Norme per le torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine ( 7220\*, 7230))*

### **1. È vietato:**

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico – ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

### **2. È obbligatorio:**

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
  - 1. a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
  - 2. in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
  - 3. utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
- b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori d'alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

## **CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti**

### **Art. 12**

*(Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240))*

#### **1. È vietato:**

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

#### **2. È obbligatorio:**

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

#### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

## **CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

### **Art. 13**

*(Disposizioni generali)*

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

### **Art. 14**

*(Norme per praterie montane da fieno (6520))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluso il transito e/o lo stazionamento di mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

### **TITOLO III**

#### **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

##### **CAPO I – Specie vegetali**

###### **Art. 15**

*(Misure di conservazione generali)*

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti direttamente o indirettamente la distruzione degli habitat che ospitano le specie.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

###### **Art. 16**

*(Presenza di *Asplenium adulterinum*)*

1. È vietato:
  - a) estirpamento vegetali e pulizia di pareti, cenge e fessure delle rocce per attrezzare le pareti ai fini di arrampicata sportiva, vie ferrate, speleologia dove è comprovata e segnalata adeguatamente la presenza della specie;
2. È obbligatorio:
  - a) mantenimento o ripristino muretti a secco;
  - b) monitoraggio delle stazioni.

###### **Art. 17**

*(Presenza di *Aquilegia alpina*)*

1. È vietato:
  - a) asportazione o rimaneggiamento della cotica erbosa;
  - b) tagli boschivi in periodo primaverile estivo;
  - c) apertura di sentieri e piste forestali;
  - d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento, rischio di trasformazione habitat;
  - e) pascolo antecedente alla fruttificazione.
2. È obbligatorio:
  - a) in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere la conservazione posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto raccolta, sosta, picnic, etc.) e relative motivazioni.

**Art. 18**  
(Presenza di *Saxifraga valdensis*)

1. È vietato:

- a) raccolta di semi, rosette o altro materiale di propagazione se non giustificato da studi autorizzati;
- b) pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura vie ferrate, etc.

2. È obbligatorio:

- a) sorveglianza dei sentieri in aree di elevato afflusso turistico delle aree protette dove le stazioni siano facilmente accessibili;
- b) monitoraggio delle stazioni.

**CAPO II - Specie animali**

**LEPIDOTTERI**

**Art. 19**  
(Disposizioni generali)

1. In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

**ALTRI INVERTEBRATI**

**Art. 20**  
(Presenza di *Branchipus blanchardi*)

1. Nei siti con presenza della specie endemica delle Alpi occidentali, *Branchipus blanchardi*, sono vietate captazioni o prelievi idrici e qualsiasi altra azione che possa comportare il regime idrico naturale o il prosciugamento del sito.

**ANFIBI**

**Art. 21**  
(Presenza di *Salamandra lanzai*)

1. È obbligatorio:

- a) regolamentazione del traffico automobilistico su strade che attraversano ambienti abitati dalla specie, con divieto di transito notturno e con tempo piovoso o nebbioso (asfalto umido) tra giugno e agosto fatti salvi il transito di mezzi impegnati in operazioni di pronto soccorso, vigilanza, pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti, fatta eccezione per la Strada provinciale n. 234 Crissolo-Pian del Re.
- b) cartografia delle aree con maggiore densità di salamandre e regolamentazione del pascolo per ridurre il rischio di calpestamento di esemplari nelle aree con densità maggiori.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) sistemazione di segnaletica stradale e sentieristica per sensibilizzare gli automobilisti e gli escursionisti;
- b) delimitazione delle aree precluse al pascolo, con recinzioni elettrificate nel periodo di permanenza delle mandrie.

## **RETTILI**

### **Art. 22**

*(Presenza di Podarcis muralis)*

1. Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

## **MAMMIFERI**

### **Art. 23**

*(Presenza di Canis lupus)*

1. Laddove il soggetto gestore individua le aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari delle specie, all'interno delle stesse si applicano i seguenti divieti:

- a) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, gli interventi di cui all'art. 2, comma 7, lettera b) del Titolo II delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. 17/2814 del 18/01/2016) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- b) effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) praticare l'attività venatoria e l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- d) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
- e) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, appostamenti, anche temporanei, per l'osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di trappole fotografiche;

2. Le attività da promuovere e le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) individuazione delle aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo (analisi territoriale del rischio) e incentivazione per la realizzazione di interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti per assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
- b) incentivazione di forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly)
- c) promuove il mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;

- d) programmazione di attività di eco- turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, in modo particolare durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- e) assicurare, attraverso una manutenzione periodica, i corridoi di passaggio esistenti sotto-stradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare; è altresì importante convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio mediante la realizzazione o l'adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale;
- f) monitoraggio e controllo di razze canine simili al lupo in particolare dei cani lupo cecoslovacco;
- g) gestione immediata e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
- h) incentivazione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori, fladry) e applicazione di strategie locali attraverso piani di prevenzione aziendali che prevedano una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione;
- i) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
- j) promozione di tutte le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
- k) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);
- l) Intensificazione dell'attività di controllo e bonifica continua del territorio con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- m) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione);

## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè**

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti aperti alpini</li> <li>– Ambienti aperti delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti steppici</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> <li>– Valichi montani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione erbacea e arbustiva alpina</li> <li>– Praterie</li> <li>– Praterie umide</li> <li>– Ghiaioni</li> <li>– Rocce</li> <li>– Ghiacciai</li> </ul>	6170, 6230*, 7240*, 8210, 8220, 8230, 8110, 8120, 4060, 8340, 6430, 6150, 4080
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti forestali alpini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> </ul>	9420
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sorgenti pietrificanti</li> <li>– Torbiere</li> <li>– Stagni e paludi</li> </ul>	7220*, 6430, 7230, 3130
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti fluviali</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Acque correnti alpine</li> </ul>	3220, 3240
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti agricoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Praterie</li> </ul>	6520

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
<b>Uccelli</b>	A085	<i>Accipiter gentilis</i>	Art. 4 Direttiva 147/2009/CEE
	A223	<i>Aegolius funereus</i>	
	A247	<i>Alauda arvensis</i>	
	A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	
	A256	<i>Anthus trivialis</i>	
	A226	<i>Apus apus</i>	
	A227	<i>Apus pallidus</i>	
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	
	A215	<i>Bubo bubo</i>	
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	
	A348	<i>Corvus frugileus</i>	
	A212	<i>Cuculus canorus</i>	
	A253	<i>Delichon urbica</i>	
	A236	<i>Dryocopus martius</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	
	A078	<i>Gyps fulvus</i>	
	A251	<i>Hirundo rustica</i>	
	A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A246	<i>Lullula arborea</i>	
	A280	<i>Monticola saxatilis</i>	
	A344	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	
	A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	
	A313	<i>Phylloscopus bonelli</i>	
	A346	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
	A275	<i>Saxicola rubetra</i>	
	A310	<i>Sylvia borin</i>	
	A308	<i>Sylvia curruca</i>	
	A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	
	A283	<i>Turdus merula</i>	
	A285	<i>Turdus philomelos</i>	
	A287	<i>Turdus viscivorus</i>	
	A087	<i>Buteo buteo</i>	Convenzione di Berna
	A334	<i>Certhia familiaris</i>	
	A350	<i>Corvus corax</i>	
	A237	<i>Dendrocopos martius</i>	
	A376	<i>Emberiza citrinella</i>	
	A269	<i>Erithacus rubecula</i>	
	A096	<i>Falco tinnunculus</i>	
	A359	<i>Fringilla coelebs</i>	
	A369	<i>Loxia curvirostra</i>	
	A328	<i>Parus ater</i>	
	A329	<i>Parus caeruleus</i>	
	A327	<i>Parus cristatus</i>	
	A330	<i>Parus major</i>	
	A326	<i>Parus montanus</i>	
	A315	<i>Phylloscopus collybita</i>	
	A235	<i>Picus viridis</i>	
	A266	<i>Prunella modularis</i>	
	A372	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
	A317	<i>Regulus regulus</i>	
	A361	<i>Serinus serinus</i>	
	A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	
	A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
<b>Invertebrati</b>	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Allegato II – Direttiva 92/43/CEE
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Allegato IV – Direttiva 92/43/CEE
		<i>Doderothrecus ghiliani</i>	Endemismo
		<i>Coenonympha gardetta</i>	
		<i>Branchipus blanchardi</i>	Endemismo
<b>Piante</b>	4066	<i>Asplenium adulterinum</i>	Allegato II – Direttiva 92/43/CEE
	1480	<i>Aquilegia alpina</i>	Allegato IV – Direttiva 92/43/CEE
	1522	<i>Saxifraga valdensis</i>	
		<i>Androsace brigantia</i>	Liste Rosse Nazionali
		<i>Androsace carnea</i>	
		<i>Campanula alpestris</i>	
		<i>Carex microglochin</i>	
		<i>Centaurea alpina</i>	
		<i>Fritillaria tubaeformis</i>	
		<i>Rhynchosinapis richeri</i>	
		<i>Thiaspi sylvium</i>	
		<i>Tulipa australis</i>	
<b>Mammiferi</b>		<i>Eliomys quercinus</i>	Convenzione di Berna
		<i>Marmota marmota</i>	
		<i>Mustela erminea</i>	
		<i>Sciurus vulgaris</i>	
		<i>Sorex alpinus</i>	
		<i>Sorex araneus</i>	
		<i>Veronica alionii</i>	
		<i>Rupicapra rupicapra</i>	Allegato V – Direttiva 92/43/CEE
	1352	<i>Canis lupus</i>	Allegato II – Direttiva 92/43/CEE
<b>Anfibi</b>		<i>Rana temporaria</i>	Allegato V - Direttiva 92/43/CEE
		<i>Salamandra lanzai</i>	Allegato IV - Direttiva 92/43/CEE
<b>Rettili</b>		<i>Podarcis muralis</i>	Allegato IV - Direttiva 92/43/CEE
		<i>Coronella austriaca</i>	
		<i>Anguis fragilis</i>	Convenzione di Berna
		<i>Vipera aspis</i>	